



COMUNE DI GIOIA TAURO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

COPIA

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto:	RIORGANIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI. APPROVAZIONE NUOVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE DI GIOIA TAURO
----------	--

IL SEGRETARIO GENERALE

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 186 del 11/10/2021 ad oggetto *“Conferma organigramma dell’Ente ed approvazione nuovo funzionigramma”*;

VISTO

- l'articolo 2 del D.lgs. n. 165/2001 il quale prescrive: *“Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri: a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione; b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 5, comma 2; c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi*

informatici e statistici pubblici; d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso; e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.”;

- *l'art. 4 del predetto D.lgs., che dispone al comma 1 quanto segue: “1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo le funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative”;*

CONSIDERATO che l'attuale quadro normativo in materia di organizzazione dell'Ente Locale, con particolare riferimento al dettato del D.lgs. n. 267/2000 e del

D.lgs. n.165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti di organizzazione e delle dotazioni organiche;

DATO ATTO

- che l'articolo 6 del d.lgs. n. 165/2001, prevede, come norma di principio, che la determinazione della dotazione organica e la disciplina degli uffici e della dotazione organica, siano disposte, previa verifica degli effettivi fabbisogni ed in funzione delle finalità indicate nell'articolo 1 dello stesso decreto legislativo, quali la razionalizzazione del costo del lavoro, l'accrescimento dell'efficienza, la migliore utilizzazione delle risorse umane;
- che l'articolo 6, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001 prevede la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché quando sorgano nuove necessità;

CONSIDERATO che in materia della organizzazione degli uffici la normativa vigente (art. 89 comma 5 D.lgs. 267/2000) attribuisce agli Enti Locali piena *“autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti”*;

RILEVATA, da parte dell'Amministrazione, al fine di garantire livelli di erogazione dei servizi all'altezza delle aspettative dei cittadini e che nel contempo siano compatibili con le risorse disponibili, la necessità di utilizzare al meglio le leve dell'organizzazione in una logica positiva di arricchimento dei ruoli e di sviluppo delle professionalità;

RITENUTO a seguito di verifica della situazione, di dover procedere alla razionalizzazione dei processi e delle strutture organizzative in funzione del miglioramento dei servizi esistenti;

CONSIDERATO che i principi ispiratori di tale processo possono essere così sintetizzati:

- razionalizzare le attribuzioni e le responsabilità nella logica dell'unificazione dei processi fondamentali;

- migliorare l'integrazione fra diversi servizi e aree di attività al fine di ottenere maggiore efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- razionalizzare l'impiego delle risorse umane concretamente assegnate a ciascuna articolazione strutturale al fine di disimpegnare i compiti e le funzioni rispettivamente attribuite;

DATO ATTO :

- che alla data odierna il Comune risulta articolato in numero Sette Settori organizzativi:
 - Settore I Affari Generali e del personale;
 - Settore II Economico- Finanziario;
 - Settore III Servizio Amministrativo;
 - Settore IV Lavori Pubblici;
 - Settore V Programmazione e gestione del territorio;
 - Settore VI Polizia Municipale;
 - Settore VII Entrate- Tributi;
- che all'interno del Settore I – Affari Generali e del personale, tra le funzioni e attività di competenza è annoverato il “Servizio Avvocatura comunale – Gestione Amministrativa del contenzioso e affari giuridici”;
- che tuttavia la nuova struttura organizzativa del Comune di Gioia Tauro allegata alla delibera di Giunta comunale n. 186/2021, individua l'Avvocatura civica quale settore direttamente dipendente dal Sindaco, dal punto di vista funzionale;
- che con delibera della Commissione straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 48 del 28/03/2019 ad oggetto” *Approvazione nuova riorganizzazione della macrostruttura organizzativa e degli uffici nell'ambito della dotazione organica*”, è stato istituito, ai sensi dell'articolo 3 ultimo comma del Rd.L. 27/11/1933 n. 1578, un autonomo ufficio denominato “Avvocatura Comunale”, assegnando un dipendente comunale, Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile, iscritto all'Albo speciale degli Avvocati, cui attribuire le funzioni di rappresentanza in giudizio nella cause di cui il Comune è parte e/o

intraprendere azione legale in affiancamento ad un legale esterno convenzionato, individuato mediante procedure ad evidenza pubblica;

CONSIDERATO CHE

- l'ufficio Avvocatura civica è dotato di un solo Avvocato comunale, attualmente rimosso dall'incarico;
- che la dotazione organica del Comune di Gioia Tauro non permette di ampliare l'ufficio stesso o di provvedere alla sostituzione del dipendente attualmente assegnato ad altro settore, per impossibilità oggettiva di assegnare le relative funzioni ad altro dipendente comunale in possesso dei requisiti professionali idonei;
- che sono emerse criticità nella gestione del contenzioso sia a causa della notevole mole delle vertenze, sia della circostanza che le stesse riguardano le più disparate materie, la cui risoluzione presuppone una particolare specializzazione *ratione materiae* del professionista incaricato della difesa dell'Ente;
- la centralizzazione della difesa dell'Ente in capo ad un solo professionista interno, non ha garantito qualità ed efficienza nella gestione del contenzioso;
- occorre assicurare la piena difesa dell'Ente sia nei giudizi attivi che nei giudizi passivi innanzi alle magistrature civili, penali, amministrative e tributarie, onde tutelare e rappresentare le ragioni dello stesso, limitando le pronunce di soccombenza, evitando quanto più possibile un appesantimento della situazione debitoria dell'Ente, con ulteriore aggravio per le casse comunali, che già versano in una difficile situazione finanziaria ;
- allo scopo, tenuto conto delle superiori motivazioni, risulta quanto mai opportuno, sopprimere l'Ufficio AVVOCATURA Civica, affidando all'esterno la difesa giudiziale dell'Ente, mediante procedure ad evidenza pubblica, con determinazione dei compensi da attribuire ai professionisti incaricati entro precisi limiti di spesa da preventivare annualmente;
- che si ritiene opportuno procedere ad una revisione della struttura organizzativa che, coerentemente ai principi e criteri in materia di

organizzazione fissati dallo Statuto e dal Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e servizi, assicuri maggiore efficienza ed efficacia all'attività amministrativa;

PRESO ATTO che la presente riorganizzazione non altera la consistenza della dotazione organica attualmente vigente;

RILEVATO che è compiutamente trascorso il termine di 5 giorni dalla informazione, ex art. 4, comma 5 del CCNL 16/11/2022, inviata alle OO.SS. con nota prot. n. 30004 dell'11/10/2024;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D.lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del settore interessato, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge.

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse nella narrativa che precede e qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- 1) Di **approvare** la nuova struttura organizzativa del Comune di Gioia Tauro allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che prevede la soppressione dell'Avvocatura Civica;
- 2) Di **dare atto** che la stessa sostituisce quella approvata con delibera di G.C n. 186/2021;
- 3) Di **confermare** il funzionigramma che contiene l'elenco delle funzioni e attività di competenza di ogni settore, allegato alla delibera di G.C. n. 186/2021.
- 4) Di **trasmettere** la presente deliberazione ai responsabili di Settore;
- 5) Di **dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con separata ed unanime votazione, ai sensi dell'articolo 134 del D.lgs. n. 267/00

Il Segretario Generale

F.to *Dott.ssa Michela De Francesco*



COMUNE DI GIOIA TAURO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Oggetto: **RIORGANIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI. APPROVAZIONE NUOVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE DI GIOIA TAURO**

<p>Il Responsabile del Settore competente, per quanto riguarda la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.</p> <p>Gioia Tauro, 17.10.2024</p>	<p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p><i>F.to Dott.ssa Michela De Francesco</i></p>
<p>Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario, per quanto riguarda la regolarità contabile, ha espresso parere ===== ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.</p> <p>Gioia Tauro, =====</p>	<p>IL RESPONSABILE DEL SETTORE II</p> <p>Economico Finanziario</p> <p>=====</p>